

Bergamo 30/06/2026

Egregio Dottor
Gianluca Bertagna
Via Fabrizio De Andre' 33
46049 Volta Mantovana (MN)
Codice Fiscale BRTGLC70E01E8970
Partita IVA 02024830206

**OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE**

CIG: In fase di richiesta

RICHIAMATO l'art.13 comma 3 lettera c) della Statuto di ABF " *il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione e alla definizione del sistema di valutazione delle performance ai sensi del D.lgs. 150/ 2009*";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 giugno 2026 che ha nominato membro monocratico dell'Organismo Indipendente di valutazione il dott. Gianluca Bertagna, dopo verifica della sua disponibilità;

Azienda Bergamasca Formazione, via Monte Gleno 2, 24125 Bergamo, P.IVA 03240540165

ASSEGNA l'incarico in oggetto.

Le parti **CONVENGONO** quanto segue

1. DESCRIZIONE DELL'INCARICO

L'attività professionale richiesta è indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 giugno 2026 e qui di seguito articolata:

- Verifica, monitoraggio e validazione della pubblicazione dei documenti sul sito aziendale e attestazione degli adempimenti posti in essere sull'applicativo web dell'ANAC.
- Redazione e validazione della Relazione sulla Performance, assicurando la correttezza dei processi di misurazione.
- Valutazione, di concerto con il Presidente del CdA, dei dirigenti di vertice.
- Controllo del funzionamento complessivo del sistema di valutazione.
- Supporto metodologico all'ente nei giudizi di valutazione del personale.

2. DURATA E COMPENSO PROFESSIONALE

Il Contratto ha una durata di 36 mesi con decorrenza dal **30/06/2026**.

Il compenso complessivo per l'intera durata triennale del contratto è pari a € 12.000,00 lordi. Tale importo potrà essere ripartito in quote annuali, da corrispondere al termine di ciascuna annualità. Al compenso si aggiungeranno l'IVA, i contributi previdenziali e la Cassa professionale se dovuti e nella misura di legge.

Tutte le fatture emesse dal fornitore dovranno essere indirizzate ad ABF al seguente codice SDI: A4707H7.

Tutti i pagamenti vengono effettuati a 60 giorni D.F.F.M. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E SUSSISTENZA DELLE QUALIFICHE E DEI REQUISITI TECNICI

- a. L'Incarico assegnato verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella nostra organizzazione gerarchica.
- b. Il Professionista dichiara espressamente: a) di possedere le qualifiche, l'esperienza e i requisiti necessari al corretto svolgimento dell'Incarico; b) di essere iscritto all'albo professionale richiesto ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico; c) che i propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, sono dotati delle qualifiche professionali e dell'esperienza necessaria allo svolgimento delle attività che il Professionista gli affiderà.
- c. Nell'esecuzione dell'Incarico il Professionista si impegna ad eseguire le istruzioni di ABF, qualora ciò non risulti espressamente incompatibile con la tipologia di incarico conferito.

4. RESPONSABILITA'

- a. Il Professionista si impegna ad eseguire l'Incarico con diligenza, professionalità e tempestività, impegnandosi a rispettare le tempistiche che saranno indicate da ABF o che risultino rilevanti per la migliore esecuzione dell'Incarico e per evitare che ABF incorra in decadenze, sanzioni o in altri oneri.
- b. Il Professionista sarà comunque responsabile nei confronti di ABF per qualsiasi danno, spesa, onere, sanzione o altro pregiudizio economico che dovesse derivare direttamente o indirettamente quale conseguenza dell'inadempimento del Professionista.
- c. Il Professionista si impegna a tenere indenne e manlevata ABF da qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di ABF quale conseguenza diretta o indiretta dell'inadempimento del Professionista.

5. CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

- a. Il Professionista si impegna a comunicare ad ABF qualsiasi situazione di conflitto di interesse che possa essere ritenuta ostativa per lo svolgimento dell'Incarico.
- b. Il Professionista:
 - dichiara e garantisce di non trovarsi in una delle cause ostative alla partecipazione di gare d'appalto ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n.36 del 2023;
 - si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad ABF il sopravvenire di una delle cause motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 94 del D. Lgs. n.36 del 2023.

6. MODIFICHE AL CONTRATTO

Tutte le modifiche delle presenti condizioni generali dovranno essere effettuate e approvate per iscritto.

7. CODICE ETICO – MODELLO 231

- a. Il Professionista prende atto che ABF ha adottato un proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (nel seguito, rispettivamente, il "Codice Etico" e il "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Copia vigente del Codice Etico e una sintesi del Modello 231, dei quali il Professionista dichiara di conoscere i contenuti, riportati sul sito web di ABF al seguente link <https://www.abf.eu/wp-content/uploads/2022/03/Codice-Etico.pdf>. Il Professionista si impegna a consultare periodicamente il Modello 231 e il Codice Etico di ABF al fine di verificare gli eventuali aggiornamenti.

- b. Il Professionista si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico e il Modello 231 di ABF ed a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei documentati citati. Al fine di verificare il rispetto del relativo Codice Etico e del relativo Modello 231, ABF avrà facoltà di richiedere informazioni al Professionista, che dovrà a tal fine provvedere diligentemente.
- c. Il Professionista si impegna altresì a comunicare per iscritto ad ABF ogni violazione del Codice Etico e/o Modello 231 delle quali sia venuto a conoscenza, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.
- d. La violazione da parte del Professionista dei contenuti del Modello 231 e del Codice Etico costituirà un inadempimento contrattuale del Professionista, dando la facoltà ad ABF di applicare i rimedi contrattuali civilistici proporzionati alla gravità della violazione.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali sono regolate e deve essere interpretate in base alla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

9. INFORMATIVA PRIVACY

La presente costituisce un'informativa rivolta alle persone fisiche i cui dati devono essere necessariamente trattati da ABF al fine di stipulare ed eseguire il presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Bergamasca Formazione con sede in via Monte Gleno 2- 24125 Bergamo- tel: 0353693711, cf e p.iva: 0324954165, email: abf@abf.eu. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile delle Protezione dei dati nominato da ABF all'indirizzo dpo@abf.eu. ABF tramite i propri collaboratori e dipendenti tratterà solamente dati necessari a stipulare ed eseguire il presente contratto, esclusivamente per le suddette finalità. ABF potrà comunicare i dati personali esclusivamente alle parti incaricate che forniscono servizi relativi alle attività di ABF e con le quali ABF ha stipulato accordi specifici per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite nel GDPR. I dati personali saranno cancellati dopo 11 anni dalla fine dell'Incarico. Gli interessati possono, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti, esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati, copia, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, limitazione ed opposizione al trattamento, portabilità dei dati, reclamo secondo le modalità illustrate sul sito www.garanteprivacy.it. Il Professionista prende atto che ABF è tenuta a pubblicare sul proprio sito i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, ABF provvederà a pubblicare alcuni dati inerenti all'Incarico.

10. NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO

- a. ABF nomina il Professionista che sottoscrive le presenti condizioni generali quale "Responsabile Esterno" del trattamento dei dati personali strettamente necessari per dare esecuzione all'Incarico oggetto del presente contratto. Il trattamento dei dati da parte del Responsabile esterno avverrà per tutto il persistere dell'efficacia dell'Incarico. Una volta spirati i termini dell'Incarico o venuta a meno, per qualsiasi ragione o causa la sua efficacia, ABF potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, che il Responsabile Esterno provveda a cancellare o a restituire tutti i dati personali trattati ai sensi del presente contratto, i quali devono essere conservati dal Responsabile Esterno finché ABF eserciterà una delle facoltà menzionate. Gli obblighi in capo al Responsabile Esterno previsti dal presente accordo e/o dal GDPR persisteranno fino alla cancellazione o alla restituzione dei dati. ABF autorizza il Responsabile Esterno a nominare e/o modificare e/o sostituire, previa comunicazione ad ABF, un altro o altri responsabili per il trattamento dei dati conferiti ad ABF, a condizione che i responsabili nominati garantiscano mediante apposito contratto i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo.
- b. Il Responsabile Esterno si impegna ad operare in conformità alle previsioni del GDPR e, comunque, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- trattare i dati personali conferiti da ABF esclusivamente per le finalità previste nel presente accordo e, comunque, per finalità strumentali all'esecuzione dell'incarico impegnandosi ad astenersi da qualsiasi utilizzo per finalità diverse;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata da ABF anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenere un registro, in forma scritta, anche in formato elettronico, delle attività di trattamento svolte, che contenga le seguenti informazioni: i) nomi e dati di contatto del Responsabile Esterno nonché di ABF; ii) le categorie di trattamenti effettuati per conto di ABF; iii) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, adottate ai fini di garantire la sicurezza del trattamento;
- assistere ABF con misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di: (i) consentire ad ABF di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (accesso, verifica, sospensione, opposizione, limitazione, portabilità etc.); (ii) assistere ABF con misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di consentire ad ABF di adempiere alle prescrizioni in materia del trattamento (art. 32 GDPR) notifica e comunicazione di violazioni (art. 33 e 34 GDPR);
- mettere a disposizione di ABF tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo e dal GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni;
- informare ABF qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta da ABF comporti una violazione del GDPR ovvero altre norme.

Letto, approvato, sottoscritto e restituito firmato digitalmente.

Bergamo lì 30/06/2026

Il Direttore Generale di ABF

Dottor Maurizio Betelli

Dott. Gianluca Bertagna